

TRACCE e TEMI per
**MAGISTRATURA
TRIBUTARIA**

CIVILE • COMMERCIALE • TRIBUTARIO

- MAPPA DEL TEMA
- SCHEMA DI TRACCIA PER PUNTI
- SVOLGIMENTO RAGIONATO DELLA TRACCIA
- GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

17.

Premessi brevi cenni sulla composizione negoziata della crisi d'impresa, tratti il candidato della predisposizione di misure ed assetti adeguati per la tempestiva rilevazione della crisi d'impresa nonché delle conseguenze in tema di responsabilità dell'organo di gestione.

di Luca Ostengo

Mappa del tema

- **Breve premessa sulla composizione negoziata della crisi:**
 - finalità dell'istituto e ambito di applicazione;
 - procedimento ed effetti.

- **L'emersione anticipata della crisi d'impresa:**
 - “misure idonee” e gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
 - strumenti di controllo interno ed esterno;
 - i segnali per la tempestiva rilevazione della crisi di impresa;
 - la composizione negoziata quale possibile esito della tempestiva rilevazione dello stato di crisi dell'impresa.

- **La responsabilità dell'imprenditore:**
 - il “nuovo” articolo 2086 c.c.
 - la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo e contabile come obbligo di legge in capo all'organo gestorio;
 - gli adeguati assetti ed il principio della *business judgement rule*

Normativa di riferimento

- Art. 12 e seguenti CCII;
- Art. 3 CCII;
- Art. 25 octies CCII;
- Art. 25 novies CCII;

- 2086 C.C.

Svolgimento dell'elaborato

La composizione negoziata è un istituto introdotto dal d.l. 118/2021, che trova la propria disciplina normativa negli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Essa prevede un percorso negoziato che si svolge sotto l'egida di un esperto nominato fra i soggetti iscritti in appositi albi tenuti dalla Camera di commercio del capoluogo di regione (oltre che delle Province di Trento e Bolzano) in cui l'impresa ha la propria sede legale.

La procedura di composizione negoziata è finalizzata ad agevolare il risanamento delle imprese commerciali ed agricole che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, mostrano ragionevoli prospettive di risanamento.

Quanto al presupposto oggettivo di accesso, deve rilevarsi che vi rientrano situazioni fra loro eterogenee, che vanno da meri squilibri economico-finanziari o patrimoniali destinati a sfociare in una crisi, fino a situazioni di insolvenza reversibile. In tal senso, gli interpreti hanno avuto modo di precisare come la composizione negoziata della crisi sia uno strumento accessibile alle imprese in stato di insolvenza, fermo restando il presupposto costituito dalla sussistenza di ragionevoli prospettive di risanamento.

La composizione negoziata è attivata su iniziativa dell'imprenditore con la presentazione, tramite una piattaforma telematica nazionale, dell'istanza di nomina di un esperto indipendente.

L'esperto, scelto nell'ambito di un apposito elenco e nominato ad opera di una commissione costituita presso le Camere di commercio, affianca l'imprenditore nelle trattative con i creditori per il risanamento dell'impresa. Nel corso della procedura l'attività d'impresa prosegue e la relativa gestione è conservata dall'imprenditore *“in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività”*.

La conclusione delle trattative può sfociare in un contratto con uno o più creditori, una convenzione, una moratoria, un piano di risanamento o, comunque, in uno degli strumenti previsti dall'art. 23 CCII.

Appare opportuno segnalare come l'accesso alla procedura di composizione negoziata garantisca all'imprenditore di beneficiare di misure premiali importanti, quali:

- la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione del capitale sociale o perdite;
- l'esonero dall'azione revocatoria e dei reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice in relazione agli atti compiuti successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento delle trattative;
- misure premiali tributarie, che consistono sia in una riduzione degli oneri, per interessi e sanzioni, sia in una dilazione fino a settantadue rate.

Tanto osservato, in linea generale, in merito all'istituto di recente introduzione, venendo alla tempestiva rilevazione della crisi d'impresa, si rammenta che una delle novità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza fosse originariamente rappresentata proprio dall'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, cui erano dedicati gli artt. da 12 a 25 C.C.I.I. Si trattava di istituti finalizzati a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell'impresa.

Il legislatore ha abrogato il sistema di allerta, così come originariamente previsto dal Codice della crisi, e ha soffermato la propria attenzione sulla tematica delle misure e degli assetti adeguati alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

In primo luogo, l'art. 3 dell'attuale Codice sancisce l'obbligo per l'impresa di dotarsi di misure ed assetti "*adeguati*" con la precisa finalità di favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, posto che l'accesso tardivo ad uno strumento di regolazione della crisi può determinare un danno per il sistema economico e per i creditori.

Il legislatore ha diversamente connotato gli obblighi di predisposizione di adeguati assetti, a seconda che l'imprenditore sia individuale o collettivo.

Nel primo caso, a norma dell'art. 3, co. 1, CCII, "*l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte*".

In relazione all'imprenditore collettivo, l'art. 3, co. 2, CCII prevede che lo stesso debba "*istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative*".

Rinviando al prosieguo l'esame del richiamo all'articolo 2086 c.c., il legislatore ha individuato dei "segnali" utili ad agevolare la tempestiva rilevazione della crisi d'impresa.

Trattasi, in particolare, della sussistenza di un'esposizione debitoria, a titolo di retribuzione, scaduta "*da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni*", ovvero di debiti